



## GIUNTA REGIONALE

Seduta in data - 8 APR. 2019 Deliberazione N. 187

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente DOTT. MARCO MARSILIO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

**OGGETTO: Variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021. Utilizzo quote accantonate per passività potenziali nel risultato di amministrazione rendiconto esercizio finanziario 2017. Oneri "sentenza n.385/2018 REG:PROV.COLL, N.463/2016 REG:RIC Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sez. prima, per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 876/2015 resa dal tribunale civile di L'Aquila"**



Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto, il D.Lgs 118/2011;

Vista la legge regionale 31 gennaio 2019, n. 2 recante Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo;

Vista le Deliberazioni di Giunta regionale n. 67 del 1 febbraio 2019 recante Documento tecnico di accompagnamento 2019-2021 e il Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;

CONSIDERATO che:

- con nota RA/103911 del 3/04/2019, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, il Dirigente L'Avvocatura Regionale ha inoltrato richiesta urgente di variazione di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dalla sentenza n.385/2018 REG:PROV.COLL, N.463/2016 REG:RIC Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sez. prima, per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 876/2015 resa dal tribunale civile di L'Aquila, rappresentando nella nota medesima, l'urgenza di provvedere per le motivazioni in essa rappresentate;
- che la variazione di bilancio proposta prevede l'utilizzo delle quote accantonate nel risultato di amministrazione 2017 per passività potenziali e l'utilizzo degli stanziamenti di cui al richiamato articolo 14 delle legge di bilancio n. 2 del 31/01/2019
- che l'onere complessivo da finanziare, attualizzato alla data del 28/03/2019 e scaturente dagli atti giudiziari richiamati, è stato quantificato in complessivi euro 4.276.834,29;

DATO ATTO

- che il disegno di legge inerente il rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione di Giunte regionale n.79/C del 12/02/2018, approva con l'articolo 11 il quadro riassuntivo della gestione finanziaria da cui risulta, nella parte accantonata del risultato di amministrazione, un importo di Euro 26.404.404,38;
- che, come si evince dalla relazione al rendiconto 2015 che costituisce allegato 4 alla richiamata DGR n. 79/C/2018, al calcolo dell'importo di Euro 26.404.404,38 concorrono gli oneri scaturenti dalla sentenza n. 876/2015 indentificata al codice 31/CIV/2002 per euro 4.254.339,52;
- che, il prospetto di cui all' articolo 11 del disegno di legge inerente il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione di Giunte regionale 918/C del 3/12/2018, prevede, quale quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo contenzioso, un importo complessivo di euro 45.666.550,11 che, secondo quanto specificato nella relazione al rendiconto 2017 allegata alla medesima Deliberazione, è costituita dalla sommatorie dei rispettivi accantonamenti tra cui quello relativo all'annualità 2015 per complessivi euro 26.404.404,38;

- che, il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto dell'annualità 2018, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera h della citata legge di bilancio n. 2/2019, prevede, quale quota accantonata a titolo di fondo contenzioso, un importo complessivo di euro 47.553.629,07 derivante anche dalla quota accantonata per lo stesso titolo nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 sopra specificata;

**RICHIAMATO** l'articolo 42 del D. Lgs. 118/2011 ed in particolare il comma 8 che testualmente recita: *Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente*

**RICHIAMATO** l'articolo 1 comma 468 bis della legge 11/12/2016, n. 232 ai sensi del quale è riservata alla Giunta regionale, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 la competenza a disporre le variazioni di bilancio che impiegano le quote del risultato di amministrazione accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolate;

**RICHIAMATI** infine i commi 897 898 e 899 della legge di bilancio 2019 ( L. 145/2018) che disciplinano i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e comunque ne permettono l'iscrizione ( comma 898) nelle sue componenti vincolate, accantonate e destinate per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione che nel nostro bilancio è pari a 30.556.189,81 superiore all'importo richiesto con la presente iscrizione.

Richiamata l'urgenza di provvedere a riguardo così come meglio precisato ed argomentato nella nota di richiesta dell'Avvocatura Regionale in precedenza richiamata (nota RA/103911 del 3/04/2019:

Preso atto della nota del Ragioniere Generale dello Stato dott. Prof. Daniele Franco che, nella sua qualità di Commissario ad acta, con nota MEF - RGS - Prot. 23394 del 14/02/2019 – U, richiedeva *“aggiornate notizie in merito all'esecuzione della sentenza di ottemperanza in oggetto, già notificata dallo stesso Tar l'Aquila a codesta Amministrazione”*.

Dato atto che sono in corso le operazioni di chiusura contabile con riferimento agli accertamenti ed impegni relativi all'annualità 2018 ed alle regolarizzazioni contabili dei mandati e reversali 2018 e pertanto alla data attuale non risulta ancora possibile definire un pre consuntivo definitivo;



Ritenuto necessario ed improcrastinabile, anche nelle more della chiusura contabile dell'esercizio 2018, procedere alla immediata reiscrizione delle somme appositamente accantonate nel fondo rischi per il contenzioso in esame al fine di evitare ritardi che potrebbero comportare ulteriori oneri per l'ente al solo fine di dare attuazione al giudizio di ottemperanza di cui alla richiamata sentenza di cui alla nota di richiesta dell'avvocatura generale regionale;

DATO ATTO che qualora l'amministrazione regionale non provveda entro il termine indicato nella suddetta sentenza n. 385/2018 REG.PROV.COLL, il Ragioniere Generale dello Stato, in qualità di commissario ad acta all'uopo nominato, interviene per porre in essere, in via sostitutiva degli organi dell'amministrazione interessata, i provvedimenti necessari all'esecuzione del giudicato.

DATO ATTO

- che la fattispecie in esame può essere ricompresa in quella prevista nell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 42 che prevede: *L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente*
- che, comunque, fermo restando quanto previsto dal comma 8 in precedenza riportato, a conclusione delle operazioni di verifica di cui all'articolo 42 del D.Lgs 118/2011 si procederà alla determinazione dell'aggiornamento del prospetto del risultato presunto di amministrazione 2018 e degli accantonamenti previsti, e che in detta sede si terrà conto anche dell'utilizzo di cui alla presente deliberazione che costituisce atto dovuto ed improcrastinabile alla luce di quanto rappresentato dall'Avvocatura regionale nella nota allegata.;

DATO ATTO che:

- a) la proposta di deliberazione è stata sottoscritta per la regolarità del procedimento istruttorio dal funzionario responsabile competente per materia e dal Dirigente del Servizio Bilancio per la regolarità tecnico-amministrativa nel rispetto dell'Ordinamento Contabile;
- b) il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che precede, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

Udito il Relatore;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forma di legge,



## DELIBERA

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2019-2021, le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all' Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dei vigenti articoli 10, comma 4 e 51, comma 9, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., al Tesoriere regionale sarà trasmesso, unito alla presente, il prospetto recante "Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere", disposto in conformità al modello 8/1 allegato al medesimo decreto e ai dati di cui ai prospetti di variazione di cui al punto 1 del deliberato.
3. di riservare a separato atto, ai sensi e per gli effetti del comma 7, dell'articolo 51, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la variazione al Documento tecnico di accompagnamento 2019-2021 e al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, tenuto conto della variazione al bilancio di previsione finanziario disposta con la presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento di variazione al bilancio si configura come atto dovuto finalizzato a rendere disponibili, per l'utilizzo, le risorse accantonate nel risultato di amministrazione esercizi precedenti per le finalità per le quali è intervenuto l'accantonamento medesimo, precisando che, l'effettivo impiego di tali risorse e le eventuali successive procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio in conformità alla normativa di riferimento, costituiscono prerogativa e responsabilità delle Strutture regionali a cui riferire l'obbligazione oggetto di contenzioso



DIPARTIMENTO: RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: BILANCIO PREVENTIVO E POLITICHE DEL CREDITO

L'Estensore

**Dott. Luigi Colangelo**

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

**Dott. Luigi Colangelo**

(firma)

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Ebron D'Aristotile**

(firma)

Il Direttore Regionale

**Dott. Fabrizio Bernardini**

(firma)

Il Componente la Giunta

**Dott. Guido Quintino Liris**

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)